

Banca Tercas: Tribunale Ue annulla decisione Bruxelles, non c'era aiuto di Stato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 19 mar - Il Tribunale Ue ha annullato la decisione della Commissione europea perché l'Antitrust ha erroneamente ritenuto che le misure a favore della Banca Tercas presupponessero l'uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato. Per Bruxelles un intervento di sostegno di un consorzio di diritto privato a favore di uno dei suoi membri costituiva un 'aiuto concesso da uno Stato'.

Il caso affonda le radici nel 2013, quando la Banca Popolare di Bari (Bpb) evidenzio' l'interesse a sottoscrivere un aumento di capitale della Banca Tercas sottoposta dal 2012 al regime dell'amministrazione straordinaria a seguito d'irregolarita' constatate dalla Banca d'Italia. Tra le condizioni poste dalla Bpb per tale operazione c'era la copertura da parte del Fondo Interbancario di tutela dei depositi (Fitd) del deficit patrimoniale della Tercas nonché la realizzazione di una revisione dei conti della Tercas. Il Fitd e' un consorzio di diritto privato tra banche e di tipo mutualistico, che dispone della facolta' d'intervenire a favore dei suoi membri, non solo a titolo di garanzia legale dei depositi prevista in caso di liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri (intervento obbligatorio), ma anche su base volontaria, conformemente al suo statuto, se tale intervento consente di ridurre gli oneri che possono risultare dalla garanzia dei depositi gravante sui suoi membri (interventi facoltativi, tra cui l'intervento facoltativo di sostegno o preventivo).

Nel 2014, dopo aver verificato la convenienza economica dell'intervento a favore di Tercas rispetto al rimborso dei depositanti di tale banca, il Fitd ha deciso di coprire il deficit patrimoniale di Tercas e di concedergli determinate garanzie. Misure poi approvate dalla Banca d'Italia La Commissione ha aperto un'indagine approfondita a causa dei dubbi sulla loro compatibilita' con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Con decisione del 23 dicembre 2015, l'Antitrust europeo aveva concluso che le misure costituivano un aiuto di Stato cui l'Italia aveva dato esecuzione a favore di Tercas.

Di qui la decisione dell'Italia (causa T-98/16), Bpb (causa T-196/16) e Fitd, sostenuto dalla Banca d'Italia (causa T-198/16) di chiedere al Tribunale dell'Unione europea l'annullamento della decisione comunitaria Per quanto riguarda la nozione di aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Tribunale ricorda che deve presentare due condizioni distinte e cumulative: essere imputabile allo Stato ed essere concesso mediante risorse statali.

Rispetto alla condizione d'imputabilita' dell'aiuto allo Stato, il Tribunale osserva che, in una situazione in cui l'intervento in favore di Tercas e' stato concesso da un ente privato, e cioe' il Fitd, 'spettava alla Commissione disporre d'indizi sufficienti per affermare che tale intervento e' stato adottato sotto l'influenza o il controllo effettivo delle autorita' pubbliche e che, di conseguenza, esso era, in realta', imputabile allo Stato'. In effetti, la Commissione 'non disponeva d'indizi sufficienti per una tale affermazione'.

Al contrario, esistono nel fascicolo numerosi elementi che indicano come il Fitd abbia 'agito in modo autonomo al momento dell'adozione dell'intervento a favore di Tercas'. A questo riguardo, il Tribunale ritiene, innanzitutto, che il mandato conferito al Fitd dalla legge italiana consista unicamente nel rimborsare i depositanti (entro il limite di 100 mila euro per depositante), in quanto sistema di garanzia dei depositi, quando una banca membro di tale consorzio è oggetto di una liquidazione coatta amministrativa. Al di fuori di tale ambito, il Fitd 'non agisce in esecuzione di un mandato pubblico imposto dalla normativa italiana'.

Gli interventi di sostegno a favore di Tercas hanno quindi 'una finalità' diversa da quella derivante da detto sistema di garanzia dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa e non costituiscono l'esecuzione di un mandato pubblico'. Aps (RADIOCOR) 19-03-19 10:24:24 (0171) 5 NNNN